

**MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

DECRETO 18 settembre 1997.

**Modificazioni agli allegati 1B e 3 della legge n. 748/1984
in materia di fertilizzanti.****IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

DI CONCERTO CON

**I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO, DELL'AMBIENTE E DELLA SANITÀ**

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, concernente la disciplina delle attività di recupero dei rifiuti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Vista la legge 11 novembre 1996, n. 575, relativa alla sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1996;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'«Attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994 e 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1996, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/84;

Vista la direttiva n. 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993, che adegua al processo tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L185 del 28 luglio 1993;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Sentito il parere della commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 9 marzo 1994, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/84, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/93;

Sentito il parere della commissione UE a norma della direttiva n. 83/189/CEE, concernente la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli allegati alla legge n. 748/84 anche per adeguare l'allegato 1B alla citata direttiva n. 93/69/CEE;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1B e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati ed integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, 5 novembre 1987, n. 484, 26 settembre 1989, 27 settembre 1991, 11 gennaio 1993, 15 gennaio 1996, e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Roma, 18 settembre 1997

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BERSANI*Il Ministro dell'ambiente*
RONCHI*Il Ministro della sanità*
BINDI*Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 294*

ALLEGATO 1/B

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

2. - CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2.1. - Concimi azotati solidi

- All'elenco dei concimi azotati solidi vengono aggiunti i seguenti prodotti:

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
1 bis	Nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale, nitrato di magnesio esaidrato.	10% N. Azoto valutato come azoto nitrico. 14% MgO. Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua.	Quando è commercializzato sotto forma di cristalli, può essere aggiunta la menzione «in forma cristallizzata».	Azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.
7 bis	Concime azotato contenente urea-formaldeide	Prodotto contenente urea-formaldeide (metilenurea) e un concime azotato semplice [esclusi i prodotti 2), e 4) di cui al presente capitolo 2.1], ottenuto per via chimica.	18% N valutato come azoto totale. Almeno 3% di azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica. Almeno 1/3 di questo azoto proviene dalla urea-formaldeide. L'azoto dell'urea-formaldeide deve contenere almeno 3/5 di azoto solubile in acqua calda. Tenore massimo in biureto: (N ureico + N urea-formaldeide) x 0,026.		Azoto totale. Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%: - azoto nitrico - azoto ammoniacale - azoto ureico. Azoto dell'urea-formaldeide Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua fredda. Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua calda.
8 bis	Concime azotato contenente crotoniliden-diurea	Prodotto contenente crotonilidendiurea e un concime azotato semplice [esclusi i prodotti 2) e 4) di cui al presente capitolo 2.1], ottenuto per via chimica.	18% N valutato come azoto totale. Almeno 3% di azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica. Almeno 1/3 di questo azoto proviene dalla crotoniliden-diurea. Tenore massimo in biureto: (N ureico + N crotoniliden-diurea) x 0,026.		Azoto totale. Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%: - azoto nitrico - azoto ammoniacale - azoto ureico. Azoto della crotoniliden-diurea.

Segue: 2.1. - Concimi azotati solidi

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
9 bis	Concime azotato contenente isobutiliden - diurea	Prodotto contenente isobutilidendiurea e un concime azotato semplice [esclusi i prodotti 2) e 4) di cui al presente capitolo 2.1], ottenuto per via chimica.	18% N valutato come azoto totale. Almeno 3% di azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica. Almeno 1/3 di questo azoto proviene dalla isobutiliden - diurea. Tenore massimo in biureto: (N ureico + N isobutiliden - diurea) x 0,026.		Azoto totale. Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%: - azoto nitrico - azoto ammoniacale - azoto ureico. Azoto della isobutiliden - diurea.
15	Solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (dician - diammido)	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente solfonitrato d'ammonio e dician - diammido.	24% N. Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo in azoto nitrico: 3%. Tenore minimo in azoto della diciandiammido: 1,5%.		Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale. Azoto della diciandiammido. (Informazione tecnica)(¹)
(¹) Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.					

- Alla colonna 6 corrispondente al concime n. 14 - Urea con diciandiammido (DCD) è abrogato il seguente paragrafo:

«Il prodotto non può essere utilizzato nella preparazione di concimi composti ed organo-minerali.»

- I concimi n. 7, 8, 9, 13 sono sostituiti dai seguenti:

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
7.	Urea-formaldeide	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide formica e contenente essenzialmente molecole di urea formaldeide. Composto polimerico.	36% N. Azoto valutato come azoto totale. Almeno 3/5 del tenore dichiarato in azoto totale deve essere solubile in acqua calda. Almeno 31% di azoto della urea formaldeide. Al massimo 5% di azoto ureico.		Azoto totale. Azoto ureico purchè raggiunga l'1% in peso. Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda. Azoto dell'urea solubile in acqua calda.

Segue: 2.1. - Concimi azotati solidi

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
8.	Crotonilidendiurea	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide crotonica. Composto monomerico.	28% N. Azoto valutato come azoto totale. Almeno 25% N della crotonilidendiurea. Al massimo 3% di azoto ureico.		Azoto totale. Azoto ureico purchè raggiunga l'1% in peso. Azoto della crotonilidendiurea.
9.	Isobutilidendiurea	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide isobutirrica. Composto monomerico.	28% N. Azoto valutato come azoto totale. Almeno 25% N della isobutilidendiurea. Al massimo 3% di azoto ureico.		Azoto totale. Azoto ureico purchè raggiunga l'1% in peso. Azoto della isobutilidendiurea.
13.	Solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiamide)	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente solfato d'ammonio e diciandiamide.	20% N. Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo in azoto ammoniacale: 18%. Tenore minimo in azoto della diciandiamide: 1,5%.		Azoto totale. Azoto ammoniacale. Azoto della diciandiamide. (Informazione tecnica)(¹)
⁽¹⁾ Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.					

2.2. - Concimi azotati fluidi

All'elenco dei concimi azotati fluidi viene aggiunto il concime n. 7 di seguito riportato.

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso).	Altre indicazioni concer- nenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato.	NOTE
			Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.		Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	
1	2	3	4	5	6	7
7.	Soluzione di nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua contenente nitrato di magnesio.	6% N. Azoto valutato come azoto nitrico. 9% MgO. Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua. pH minimo: 4.		Azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.	

3. - CONCIMI MINERALI COMPOSTI

3.1 - *Concimi NPK*

All'elenco dei concimi minerali composti NPK viene aggiunto il seguente prodotto

Denominazione del tipo.	Modo di preparazione.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso).		Forme solubili e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.			Indicazioni per l'identificazione del concime.			Altre indicazioni e note
		Totale.	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti.	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime NPK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica senza incorporazione di materie organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide	20% (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)	5% N Almeno 1/4 della concentrazione dichiarata di azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) o (6) o (7) Almeno 3/5 della concentrazione dichiarata di azoto (7) devono essere solubili in acqua calda 5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(1) Azoto totale. (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonilidendiurea. (6) Azoto della isobutilidendiurea. (7) Azoto dell'urea-formaldeide (8) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua calda. (9) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua fredda.	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato d'ammonio neutro (3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato d'ammonio neutro e nell'acqua.	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale. (2) Se una delle forme d'azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, deve essere dichiarata. (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7). La forma d'azoto (7) deve essere dichiarata sotto forma d'azoto (8) e (9).	Questo concime NPK esente da scorie di Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato relativamente alle solubilità (1), (2) o (3): - nel caso in cui la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunga il 2%, si dichiarerà unicamente la solubilità (2). - nel caso in cui la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunga il 2%, si dichiarerà la solubilità (3) con l'indicazione obbligatoria della concentrazione di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)] La concentrazione di P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali non deve superare il 2%. Il campione da prelevare per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.	(1) Ossido di potassio solubile in acqua. (2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» è legata ad una concentrazione massima del 2% di Cl (3) E' permesso dichiarare la concentrazione di cloro	

3.2 - Concimi NP

All'elenco dei concimi minerali composti NP viene aggiunto il seguente prodotto

Denominazione del tipo.	Modo di preparazione.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso).		Forme solubili e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti, da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.			Indicazioni per l'identificazione del concime			Altre indicazioni e note
		Totale.	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti.	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime NP contenente crotonidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide.	Prodotto ottenuto per via chimica senza incorporazione di materie organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e contenente crotonidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide.	18% (N + P ₂ O ₅)	5% N Almeno 1/4 della concentrazione dichiarata di azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) o (6) o (7) Almeno 3/5 della concentrazione dichiarata di azoto (7) devono essere solubili in acqua calda. 5% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrato (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonidendiurea (6) Azoto della isobutilidendiurea (7) Azoto dell'urea-formaldeide (8) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua calda (9) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua fredda	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato d'ammonio neutro (3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato d'ammonio neutro e in acqua	-	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme d'azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, deve essere dichiarata (3) Una delle forme d'azoto da (5) e (7) La forma d'azoto (7) deve essere dichiarata sotto forma d'azoto (8) e (9)	Questo concime NP esente da scorie di Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato relativamente alle solubilità (1), (2) o (3) - nel caso in cui la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunga il 2%, si dichiarerà unicamente la solubilità (2). - nel caso in cui la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunga il 2%, si dichiarerà la solubilità (3) con l'indicazione obbligatoria della concentrazione di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)] La concentrazione di P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali non deve superare il 2% Il campione da prelevare per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo	-	

3.3. - Concimi NK

All'elenco dei concimi minerali composti NK viene aggiunto il seguente prodotto:

Denominazione del tipo.	Modo di preparazione.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso).		Forme solubili e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti, da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.			Indicazioni per l'identificazione del concime. Altri requisiti.			Altre indicazioni e note
		Totale.	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti.	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime NK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide.	Prodotto ottenuto per via chimica senza incorporazione di materie organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide.	18% (N + K ₂ O).	5% N. Almeno 1/4 della concentrazione dichiarata di azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) o (6) o (7). Almeno 3/5 della concentrazione dichiarata di azoto (7) devono essere solubili in acqua calda. 5% K ₂ O.	(1) Azoto totale. (2) Azoto nitrico. (3) Azoto ammoniacale. (4) Azoto ureico. (5) Azoto della crotonilidendiurea. (6) Azoto della isobutilidendiurea. (7) Azoto dell'urea-formaldeide. (8) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua calda. (9) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua fredda.	—	K ₂ O solubile in acqua.	(1) Azoto totale. (2) Se una delle forme d'azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1% in peso, deve essere dichiarata. (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7). La forma d'azoto (7) deve essere dichiarata sotto forma d'azoto (8) e (9).	—	(1) Ossido di potassio solubile in acqua. (2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» è legata ad una concentrazione massima del 2% di Cl. (3) E' permesso dichiarare la concentrazione di cloro	

7. — CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO

All'elenco dei concimi a base di elementi secondari (calcio, magnesio e zolfo), si aggiunge il seguente prodotto:

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
5.1	Soluzione di solfato di magnesio	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua del solfato di magnesio di origine industriale.	5% MgO. 10% SO ₃ . Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua.	Possono essere aggiunte le denominazioni commerciali usuali.	Ossido di magnesio solubile nell'acqua. Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua.

8. — CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

8.1. — Concimi a base di un solo microelemento

All'elenco dei concimi a base di un solo microelemento, il concime 1e «Concime borato in soluzione o in sospensione» è sostituito dai seguenti:

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Microelementi il cui titolo deve essere dichiarato. Solubilità. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
1e	Concime borato in soluzione	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d.	2% B solubile in acqua.	La denominazione deve includere i nomi dei componenti presenti.	Boro (B) solubile in acqua.
1f	Concime borato in sospensione	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d.	2% B solubile in acqua.	La denominazione deve includere i nomi dei componenti presenti.	Boro (B) solubile in acqua.

TOLLERANZE**(Punto 3. Relativo alle tolleranze applicabili ai concimi nazionali)**3.1. — *Concimi semplici*

- Nell'elenco riportato al punto 3.1.1. — *Concimi azotati (solidi e fluidi)* — sono aggiunti i seguenti prodotti e corrispondenti tolleranze:

- « — Nitrato di magnesio 0,4
- Concimi azotati contenenti urea-formaldeide crotonilidendiurea e isobutilidendiurea di cui ai n. 7 bis, 8 bis e 9 bis 0,5
- Solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiamide) 0,8
- Soluzione di nitrato di magnesio 0,4 »

- La voce "*Formurea* 0,5" viene sostituita dalla seguente:

- « — Urea-formaldeide 0,5 »

97A8849